



COMUNE DI TAURANO

(Provincia di Avellino)

ORDINANZA n. 62/2020 del 09/12/2020

Prot. n. 3193 del 09/12/2020

OGGETTO: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Sospensione delle attività educative in presenza dei servizi educativi, nonché delle attività didattiche in presenza di tutte le scuole di ogni ordine e grado.

IL SINDACO

Preso atto:

-che con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

-che con delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 è stata disposta la proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, fino al 31 gennaio 2021;

Visti:

-il D.L. 25 marzo 2020, n. 19 convertito in Legge 22 maggio 2020, n. 35; il D.L. 16 maggio 2020, n.33, convertito dalla legge 14 luglio 2020, n. 74; il DPCM 7 agosto 2020 che ha emanato ulteriori disposizioni attuative del D.L. n. 33/2020; il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125; il DPCM 13 ottobre 2020; il DPCM 18 ottobre 2020; il DPCM 3 novembre 2020; il DPCM 3 dicembre 2020; l'Ordinanza del Ministro della Salute del 5 dicembre 2020 che in applicazione del DPCM del 3 dicembre 2020 ha applicato le misure di cui all'art.2 alla anche alla Regione Campania (quale ZONA ARANCIONE, caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto); l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 95 del 7 dicembre che ha emanato disposizioni sull'attività scolastica a distanza;

Considerato che con la richiamata Ordinanza del Presidente della Regione Campania n.95/2020 "con decorrenza con decorrenza dal 9 dicembre 2020, restano consentite le attività in presenza dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni) e della prima classe della scuola primaria; sono altresì consentite in presenza le attività didattiche delle seconde classi

della scuola primaria e delle pluriclassi della scuola primaria che comprendano la prima e/o la seconda. E' demandato alle AA.SS.LL. territorialmente competenti il monitoraggio dell'andamento dei contagi e la comunicazione ai Sindaci dei dati di rispettivo interesse. E' consentito ai Sindaci, sulla base di situazioni di peculiare criticità accertate con riferimento ai territori di competenza, l'adozione di provvedimenti di sospensione delle attività in presenza o di altre misure eventualmente necessarie.....";

Richiamata la propria Ordinanza n. 57/2020 del 30.11.2020, con la quale è stata disposta la sospensione delle attività didattiche in presenza fino al dicembre 2020;

Preso atto delle informazioni trasmesse dall'ASL Avellino, con le quali si dettaglia l'andamento della diffusione del contagio dal COVID-19, dalle quali emerge un numero ancora considerevole di contagi nel Comune di Taurano, in relazione alla popolazione;

Considerato altresì che, non risulta ancora stabilmente ridotto il numero dei casi di concittadini risultati positivi al tampone orofaringeo per Covid-19;

Preso atto che in data 7 dicembre 2020 si è svolta una riunione in videoconferenza tra il sottoscritto, i Sindaci di Lauro e di Quindici e la Dirigente scolastica dell'Istituto comprensivo "B. Croce" con sede in Quindici e Sez. staccata in Taurano, da cui è emersa la volontà di prorogare le ordinanze sindacali in essere di sospensione delle attività didattiche in presenza;

Considerato che ordinanze analoghe sono state adottate dai Sindaci dei Comuni di Lauro (n. 73 del 07/12/2020) e di Quindici (n. 123 del 07/12/2020);

Ritenuto necessario prorogare la sospensione di tutte le attività didattiche in presenza di tutte le scuole pubbliche e private dal 10 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021, e in ogni caso garantendo il collegamento online con gli alunni della classe che sono in didattica a distanza;

Dato atto che: l'articolo 50, comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000, prevede che "in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale"; le azioni da porre in campo – benché extra ordinem – devono conservare il puntuale rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e non ledere o compromettere diritti costituzionalmente protetti, se non entro il limite della protezione di equivalenti diritti costituzionalmente tutelati; scopo della presente ordinanza è la realizzazione dell'articolo 32 della Costituzione, a norma del quale: "La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività"; il fine da realizzare consiste nella attivazione di misure contingibili e urgenti per il contenimento e la riduzione del pericolo per la salute, estrinsecantisi nella diffusione sul territorio comunale del COVID- 19";

Ritenuto di dover adottare le cautele richieste, anche nel rispetto del principio di precauzione, sussistente l'attualità del pericolo, in relazione alla tempistica delle comunicazioni; l'urgenza, in relazione alla dedotta indifferibilità dell'intervento; la contingibilità, in relazione alla circostanza che il provvedimento in adozione perde la sua efficacia una volta che abbia raggiunto il suo scopo;

Visto il Calendario scolastico Regionale, approvato con Delibera di G.R.C. e pubblicato sul BURC n. 147 del 15.07.2020, che dispone la sospensione delle attività didattiche per le festività natalizie dal 23.12.2020;

Visto l'art. 50 del TUEL;

ORDINA

per i motivi di cui in premessa, ai fini della tutela della salute pubblica e del contenimento del contagio da COVID-19, la proroga dal 10 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 della sospensione delle attività didattiche in presenza dei servizi educativi, nonché delle attività didattiche in presenza di tutte le scuole di ogni ordine e grado, disposta con Ordinanza Sindacale n. 57/2020 del 30.11.2020, salvo ulteriori provvedimenti.

AVVERTE

che le violazioni delle presenti disposizioni comportano l'applicazione dell'art. 4 co. 1 del D.L. n. 19/2020, convertito con modificazioni in Legge n. 35/2020;

MANDA

la presente Ordinanza, per le valutazioni in ordine alla rilevanza del fenomeno fronteggiato, tenuto conto dell'andamento epidemiologico del virus COVID-19 a:

- Dirigente scolastica dell'Istituto comprensivo B. Croce di Quindici (AV),
- all'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania,
- alla Prefettura di Avellino,
- al Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL Avellino;
- alla Polizia Municipale di Taurano, al Commissariato P.S. di Lauro ed alla Stazione dei Carabinieri di Lauro (AV) per la verifica di ottemperanza e per la puntuale esecuzione;

COMUNICA

- che il presente provvedimento diventa efficace con la pubblicazione all'albo pretorio. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro il termine di 60 giorni dalla data di affissione all'albo pretorio o dalla successiva data di notifica o, in alternativa, nel termine di 120 giorni, decorrenti dalla medesima data, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.



IL SINDACO

Sig. Salvatore Maffettone